



REGIONE TOSCANA

Misura a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Contributo al pagamento del canone di locazione.

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 così come modificata con legge regionale n. 40 del 9/10/2024 -

Deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 25-11-2024

BANDO

Art. 1 Finalità e risorse

1.1 In attuazione delle misure a sostegno dell'autonomia dei giovani, la Regione nell'ambito del progetto regionale Giovanisì mette a disposizione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, che intendono costituire il loro autonomo nucleo familiare, un contributo della durata di tre anni per il pagamento del canone di locazione dell'alloggio.

1.2 Alla presente misura sono destinate risorse per un importo massimo di euro 500.000,00 la cui copertura finanziaria risulta assicurata dalle risorse sul bilancio di previsione 2025/2027 ripartita come segue:

- € 166.700,00 sul capitolo di spesa 21098 (avanzo) annualità 2025;
- € 166.650,00 sul capitolo di spesa 21098 (cronoprogramma) annualità 2026;
- € 166.650,00 sul capitolo di spesa 21098 (cronoprogramma) annualità 2027.

Art. 2 Definizione di Care Leavers

Sono definiti Care Leavers, coloro che al compimento della maggiore età e fino ai 21 anni, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.

Art. 3 Autonomia abitativa

3.1 I Giovani Care Leavers possono realizzare la loro autonomia sia attraverso soluzioni abitative singole, sia attraverso soluzione abitative che prevedono forme di convivenza.

3.2 L'autonomia attraverso soluzioni abitative singole, può realizzarsi mediante la stipula di un contratto di locazione relativo ad un alloggio nel quale il care leavers, costituisce un proprio

nucleo familiare come nucleo monoparentale con figli o persona singola ed è unico conduttore ed occupante l'alloggio;

3.3 L'autonomia attraverso soluzioni abitative in convivenza può realizzarsi mediante la stipula di un contratto di locazione:

- a) tra due giovani care leavers, intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell'alloggio. I due care leavers sono unici conduttori ed occupanti l'alloggio;
- b) con altri conduttori. Il giovane care leavers, coabita e condivide gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell'alloggio con altre persone, anche queste intestatarie del contratto;

Art. 4 Requisiti soggettivi

4.1 I requisiti di tutti i soggetti indicati in domanda sono:

- a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea oppure, se stranieri, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)¹;
- b) residenza in Toscana fuori dalla famiglia di origine;
- c) ISEE individuale (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 9.360,00;
- d) provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziali o in affido eterofamiliare;
- e) non titolarità, per una quota superiore al 33 (trenta tre) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
- f) non titolarità di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità, compresi quelli previsti dal fondo ex art. 11 della legge 431/1998;
- g) età compresa fra 18 e 21 anni²;
- h) non titolarità di contratti di locazione ad uso abitativo

4.2 I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e sono riferiti a tutti i soggetti richiedenti in essa indicati.

4.3. Per i requisiti di cui alle lettere a), b) e g) fanno fede i dati contenuti nei registri anagrafici del Comune competente.

Art. 5 – Ammontare e durata del contributo.

5.1 Il contributo al pagamento del canone di locazione varia da un minimo di 2.700,00 ad un massimo di 4.200,00 euro all'anno ed è articolato in rapporto alla tipologia di soluzione abitativa scelta per realizzare l'autonomia e alla presenza di figli.

¹ ... 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione

² 18 anni compiuti e 22 non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda

Tipologia di soluzione abitativa scelta per realizzare l'autonomia (art. 3)	Figli	
	nessuno	uno due o più
Soluzione abitativa singola art. 3 punto 2 <i>persona singola o monoparentale - in qualità di unico conduttore ed occupante l'alloggio</i>	€ 3.900 325 mese	€4.200 350 mese
Soluzione abitativa in convivenza art. 3 punto 3 lettera a) <i>(2 giovani care leavers - in qualità di unici conduttori ed occupanti l'alloggio)</i>	€ 3.300 275 mese	€ 3.900 325 mese
Soluzione abitativa in convivenza art. 3.3 lettera b) <i>(persona singola in convivenza con altri conduttori)</i>	€ 2.700 225 mese	€ 3.200 266.67 mese

5.2 Il contributo è concesso nello stesso importo per la durata di tre anni ed è attribuito seguendo l'ordine delle domande stabilito nella graduatoria.

5.3 Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.

5.4 Il contributo non può comunque essere superiore al canone di locazione stabilito nel contratto. In caso di coabitazione il canone è rapportato al numero dei conduttori.

5.5 Il contributo di cui alla presente misura non è cumulabile con altri contributi o benefici pubblici comunque percepiti a titolo di sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità, quali la detrazione sull'affitto in fase di dichiarazione dei redditi, contributi fondo ex art. 11 legge 431/98,³ ad eccezione della quota B dell'assegno di inclusione (ADI)⁴. I giovani sono tenuti a comunicare, prima dell'erogazione della semestralità o al momento in cui ne sono a conoscenza, l'ammontare della quota dell'assegno di inclusione percepita a titolo di sostegno affitto (cd. Quota B). Detta quota sarà decurtata dall'importo del canone di locazione e la Regione attribuirà il contributo nella misura massima per coprire la differenza del canone di locazione⁵.

³ Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Si tratta di contributi erogati dal Comune ad integrazione dei canoni di affitto.

⁴ L' ADI (Assegno di inclusione) istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 con **decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48** convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).

⁵A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi di calcolo del contributo se percettori dell'ADI:

1) domanda come persona singola - Quota B percepita € 3.360,00 (€ 280,00 mensili), canone annuo € 7.200,00 contributo regionale assegnato € 3.900,00. Contributo erogato al netto della decurtazione dalla quota B € 3.840,00 (7.200,00-3.360,00). **La Regione eroga un contributo massimo annuo di € 3.840,00;**

2) domanda di due care leavers con un solo titolare della quota B dell'ADI - Quota B percepita € 3.360,00 (€ 280,00 mensili) da un solo care leavers. Totale Quota B 3.360,00, canone annuo € 7.200,00 contributo regionale assegnato da graduatoria € 3.300,00. Contributo erogato al netto della decurtazione dalla quota B è di € 3.300,00 (7.200,00-3.360,00= 3.840,00). **La Regione eroga un contributo annuo di € 3.300,00 ;**

3) domanda di due care leavers entrambi titolari della quota B dell' ADI - Quota B percepita € 3360,00 (€ 280,00 mensili) per ciascun care leavers. Totale Quota B percepita dai due care leavers € 6.720,00 (3.360,00 x 2), canone annuo € 7.200,00 contributo regionale assegnato da graduatoria € 3.300,00. Contributo erogato al netto della decurtazione dalla quota B è di € 480,00 (7.200,00-6720,00). **La Regione eroga un contributo massimo annuo di € 480,00;**

5.6 Il contributo è erogato a seguito della presentazione del contratto di locazione registrato a norma di legge, utilizzando il modulo “richiesta di pagamento”, ed è ripartito in quote semestrali anticipate.

5.7 Il contributo è corrisposto esclusivamente per la locazione oggetto del contratto presentato alla Regione, nel termine di cui al punto 8.1 lettera a).

Art. 6 Graduatoria di assegnazione di contributi – Priorità

6.1 Le domande sono collocate in un'unica graduatoria formata secondo le seguenti priorità:

a) Richiedenti con figli collocati in ordine decrescente secondo il numero dei figli. A parità di figli i richiedenti sono collocati secondo l'ordine d'età, dalla maggiore alla minore. In caso di domanda presentata da due care leavers si considera l'età del richiedente con maggiore età.

A parità di età, in ordine crescente del valore ISEE. In caso di domanda presentata da due care leavers si considera l'ISEE con valore più basso.

In caso di ulteriore parità secondo l'ordine di arrivo della domanda;

b) Richiedenti senza figli, collocati in ordine d'età, dalla maggiore alla minore. In caso di domanda presentata da due care leavers si considera l'età del richiedente con maggiore età. A parità di età in ordine crescente del valore ISEE. In caso di domanda presentata da due care leavers si considera l'ISEE con valore più basso.

In caso di parità del valore ISEE, secondo l'ordine di arrivo della domanda.

In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

6.2 Fino ad esaurimento delle risorse disponibili stabilite dal provvedimento di approvazione del presente bando il contributo è assegnato seguendo l'ordine delle domande stabilito in graduatoria.

6.3 La graduatoria è approvata con decreto dirigenziale e pubblicata sul portale www.giovanisi.it, sul BURT⁶ <http://www.regione.toscana.it/burt>, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale e sulle pagine di Amministrazione Trasparente della Giunta Regionale - sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. La pubblicazione della graduatoria costituisce notifica agli interessati. Nell'allegato al decreto contenente la graduatoria degli aventi diritto al contributo non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma essa sarà formulata indicando il numero di domanda assegnato in fase di istruttoria. Tale numero è reso noto esclusivamente ai richiedenti utilizzando i recapiti da questi dichiarati in domanda. L'allegato sarà cancellato a chiusura del procedimento.

6.4 Col medesimo decreto dirigenziale sono inoltre approvati gli elenchi delle domande idonee non ammesse a contributo e delle domande “escluse” e saranno contenuti in due allegati non pubblicati.

Le motivazioni di esclusione saranno comunicate preventivamente ai richiedenti, al domicilio digitale da questi comunicato. Nel termine di 10 giorni dalla data di notifica delle motivazioni di esclusione, i richiedenti potranno presentare documentate osservazioni qualora ritengano infondato il motivo di esclusione.

4) **domanda in convivenza con altra persona (conduttori 2)**. Quota B percepita € 3.360,00 (€ 280,00 mensili) canone annuo € 7.200,00 (canone di competenza del care leavers è € 3.600,00, ovvero canone/numero dei conduttori) contributo regionale assegnato € 2.700,00. Contributo regionale erogato al netto della decurtazione dalla quota B € 240,00 (3.600,00-3.360,00). **La regione eroga un contributo annuo di € 240,00;**

⁶ Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

6.5 L'osservazione deve essere in forma scritta e inviata utilizzando le modalità indicate al successivo art.13 – *Modalità di presentazione della domanda e della richiesta di pagamento ...*⁷
Nel caso in cui sia accolta l'osservazione la domanda sarà inserita e ordinata in graduatoria nel rispetto dei criteri stabiliti per la sua formazione.
In caso di osservazione pervenuta oltre il suddetto termine di 10 giorni o presentata utilizzando modalità diverse da quelle sopra indicate, questa si considera irricevibile.

6.6 Le domande ammesse a contributo decadono nel caso in cui non siano presentate nel termine di 180 giorni, di cui all'art. 8.1 lettera a) , le richieste di pagamento e le copie del contratto di locazione.

Con decreto del Dirigente responsabile della Direzione urbanistica – Settore politiche abitative e Pnrr/Pnc, pubblicato con le stesse modalità previste al punto 6.3 entro 60 giorni dalla data di scadenza fissata all'art. 8.1 lettera a):

- a) è quantificato l'importo di eventuali risorse rese disponibili a seguito della mancata presentazione delle richieste di pagamento e dei contratti di locazione nel termine di 180 giorni, di cui sopra, e di quelle richieste di pagamento e contratti di locazione pervenute nel suddetto termine ma non conformi alle disposizioni del bando;
- b) è disposto, seguendo l'ordine della graduatoria già approvata e fino alla concorrenza dell'importo delle risorse rese disponibili, il finanziamento di ulteriori domande idonee; la pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie costituisce notifica agli interessati;
- c) è stabilito che, limitatamente alle domande di cui al precedente punto b), il termine di 180 giorni per la presentazione della richiesta di pagamento e dei contratti decorre dalla data di adozione del decreto medesimo, la cui pubblicazione costituisce notifica agli interessati.

La procedura di scorrimento di cui alla lettera b) si svolge una sola volta e non è reiterabile.

6.7 Le domande ammesse a contributo a seguito di scorrimento della graduatoria decadono nel caso in cui non siano presentate nel termine di 180 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, le richieste di pagamento e le copie del contratto di locazione.

Art. 7 - Caratteristiche dell'abitazione in affitto

7.1. L'abitazione in affitto:

- a) non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- b) deve possedere i requisiti di abitabilità e di destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
- c) deve essere locata a titolo oneroso;
- d) deve essere ubicata nel territorio della Toscana e destinata a prima casa;
- e) non deve essere la residenza o il domicilio di persone diverse dai giovani ammessi a contributo in caso di richiesta di autonomia abitativa singola (art. 3 punto 2) o in convivenza così come definita all'art. 3 punto 3 lettera a). E' ammessa la residenza ed il domicilio di persone diverse dai giovani ammessi a contributo solo in caso di richiesta di autonomia da realizzarsi tramite soluzione abitativa in convivenza, così come definita all'art. 3 punto 3 lettera b).

7.2 Sono escluse dal contributo le locazioni a carattere transitorio.

Art. 8 – Contratto di locazione

⁷ In via telematica a mezzo PEC

8.1 Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, il contratto di locazione deve:

- a) essere stipulato *ex novo* e presentato alla Regione Toscana entro 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all'art.6, utilizzando il modulo denominato "richiesta di pagamento";
- b) avere una durata non inferiore a tre anni ed essere registrato all'Agenzia delle Entrate;
- c) stabilire che la modalità di pagamento del canone avvenga mediante bonifico / domiciliazione dell'importo sul conto corrente bancario o postale del proprietario.

8.2 Sono escluse dal contributo le locazioni:

- a) a carattere transitorio;
- b) sottoscritte tra parenti o affini entro il secondo grado come definiti dagli articoli 74 e seguenti del Codice civile⁸.
- c) sottoscritte, in qualità di locatari, da soggetti non compresi nella domanda presentata alla Regione, per coloro che intendono realizzare l'autonomia tramite soluzioni abitative singole (art. 3.2), o in convivenza secondo l'art. 3 punto 3 lettera a);
- d) sottoscritte prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato al 03-06-2025 compreso;
- e) concernenti la cessione di contratti d'affitto precedentemente stipulati e i contratti di subaffitto.
E' ammessa la sub locazione solo in caso di contratti stipulati da Agenzie per la casa e poi sub locati al giovane care leavers.

8.3 Qualora gli ammessi a contributo siano 2 giovani care leavers, il contratto di locazione dovrà essere cointestato. I titolari del contributo e beneficiari dell'erogazione delle quote semestrali sono congiuntamente i due richiedenti indicati nella domanda e compresi nell'atto di assegnazione del contributo.

Art. 9 - Obblighi conseguenti all'ottenimento del contributo

9.1. Il richiedente e gli altri soggetti indicati in domanda sono obbligati in solido al rispetto dei vincoli, degli obblighi e delle condizioni derivanti dall'ottenimento del contributo.

9.2. I richiedenti devono risultare all'anagrafe comunale residenti nell'alloggio oggetto del contributo entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il nucleo deve essere costituito esclusivamente dai soggetti indicati in domanda, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma e per coloro che hanno presentato domanda di autonomia abitativa "in convivenza" secondo l'art. 3 punto 3 lettera b).

9.3. I beneficiari del contributo che siano intenzionati a coniugarsi, a costituire l'unione civile ovvero convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*) a formare una convivenza more uxorio, nell'alloggio oggetto del contributo, possono ampliare la composizione del nucleo familiare originario a condizione che siano trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto d'affitto;

Ai fini del presente bando:

- a) è equiparata la ricongiunzione familiare fra coniugi dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea ottenuta in conformità alla normativa statale vigente;
- b) non costituisce ampliamento del nucleo familiare la nascita e l'adozione di figli.

⁸ Parentela primo grado: PADRE, MADRE – Parentela secondo grado: NONNI

Affinità primo grado: SUOCERI, GENERI, NUORE – Affinità secondo grado: COGNATI

Il contributo è mantenuto a condizione che la somma dei redditi del nucleo familiare ampliato non superi il limite massimo di euro 36.000,00. Esclusivamente ai fini del presente bando per reddito si intende quello risultante dall'ultima dichiarazione o certificazione fiscale.

Gli interessati debbono dare comunicazione alla Regione (Settore politiche abitative e Pnrr/Pnc) dell'ampliamento del nucleo familiare nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi.

9.4. Per tutto il periodo di erogazione del contributo i componenti della famiglia di origine dei richiedenti non debbono stabilire alcuna forma di convivenza o far parte del nuovo nucleo di cui al precedente punto 9.2.

9.5. Durante il triennio di erogazione del contributo i beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di risiedere e di occupare ininterrottamente l'alloggio;
- b) di comunicare alla Regione (Settore politiche abitative e Pnrr/Pnc) entro 20 (venti) giorni dal loro verificarsi e con le stesse modalità stabilite al successivo art.13⁹ :
 - b1) la disdetta / risoluzione del contratto o, in ogni caso, la conclusione della locazione, nonché la cessazione dell'occupazione dell'alloggio o il trasferimento altrove della residenza anagrafica;
 - b2) la conclusione del rapporto di convivenza e di coabitazione nell'alloggio oggetto del contributo;
 - b3) l'ampliamento del nucleo familiare;
- c) di essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

9.6 Il rispetto dei suddetti obblighi è attestato mediante l'acquisizione dei dati presso le fonti informative di altre amministrazioni e attraverso la documentazione richiesta dalla Regione e prodotta dagli interessati in tutte le fasi del procedimento.

Art. 10- Decadenza e revoca del contributo

10.1. Costituiscono motivo di decadenza dalla graduatoria e dal beneficio:

- a) il mancato rispetto dei requisiti dell'alloggio secondo quanto stabilito dal precedente art. 7;
- b) il mancato rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 8.

10.2. Costituiscono motivo di restituzione totale (revoca *ex-tunc*)¹⁰ del contributo, incrementato degli interessi legali:

- a) l'ottenimento del beneficio sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false (articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- b) il mancato rispetto dei requisiti dell'alloggio secondo quanto stabilito dal precedente art. 7;
- c) la sublocazione o la cessione in uso in qualsiasi forma dell'alloggio ottenuto in locazione e le relative pertinenze, nonché la cessione del contratto;
- d) il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 9, ad eccezione del punto 5 lettera c);

⁹ In via telematica a mezzo PEC.

¹⁰ Revoca dell'intero contributo fin dall'inizio.

- e) il rifiuto o l'omissione della presentazione di documenti, ivi compresi quelli attestanti la regolarità del pagamento del canone di locazione, richiesti in qualsiasi momento dalla Regione Toscana nell'ambito dei procedimenti di controllo ai sensi del successivo art. 14;
- f) l'ottenimento di altri contributi o benefici pubblici a qualunque titolo percepiti per il sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità, quali a titolo esemplificativo, contributi di cui all'art. 11 legge 431/98, detrazione sull'affitto in fase di dichiarazione dei redditi. E' ammissibile percepire la Quota B dell'assegno di inclusione (ADI) a condizione che il beneficiario abbia comunicato, prima dell'erogazione della semestralità o al momento in cui ne è a conoscenza, l'ammontare della quota percepita a titolo di sostegno alla locazione. Detta quota sarà decurtata dall'importo del canone di locazione e la Regione attribuirà il contributo nella misura massima per coprire la differenza del canone di locazione.

10.3 Costituiscono motivo di restituzione parziale (revoca *ex-nunc*)¹¹ del contributo, incrementato degli interessi legali, nonché di cessazione della sua erogazione e a condizione che il beneficiario o i beneficiari ne diano comunicazione alla Regione nei termini e con le modalità stabilite al punto 9.5 lettera b):

- a) la disdetta / risoluzione del contratto o, in ogni caso, la conclusione della locazione, nonché la cessazione dell'occupazione dell'alloggio o il trasferimento altrove della residenza anagrafica;
- b) la conclusione del rapporto di convivenza nell'alloggio oggetto di contributo. Il contributo è mantenuto qualora uno dei care leavers prosegua la locazione, la residenza e l'occupazione dell'alloggio;
- c) il mancato rispetto delle condizioni stabilite in caso di ampliamento del nucleo familiare.

Costituisce inoltre motivo di restituzione parziale del contributo, incrementato degli interessi legali, nonché di cessazione della sua erogazione, non essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

10.4 La revoca *ex-nunc* del contributo si riferisce alla quota semestrale anticipata relativa al semestre nel quale si è verificato uno dei motivi suddetti ed è così calcolata: si divide la quota semestrale in 6 mesi e si recuperano i mesi per i quali non si è usufruito della locazione dell'alloggio. Ai fini del conteggio del numero dei mesi si considera il mese intero solo se l'evento sopra descritto avviene successivamente alla seconda metà del mese di riferimento.¹²

Art. 11 – Modalità di pagamento del contributo

11.1 Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.

¹¹ Revoca del contributo da un determinato momento in poi.

¹²A titolo esemplificativo: Ipotesi, Quota semestrale anticipata di € 1.950,00 per sostegno alla locazione relativo al periodo che va dal 1-7-2025 al 31-12-2025. Se il giovane rilascia l'alloggio nei giorni successivi al 17 di settembre, dovrà restituire € 975 così calcolati $1.950/6 \times 3$ mesi (mancata locazione mesi di ottobre, novembre e dicembre); Se l'alloggio è rilasciato il 10 settembre la quota del contributo da restituire è di € 1.300,00 $(1.950/6) \times 4$ (mancata locazione dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre).

11.2 Con cadenza semestrale il contributo è corrisposto ai richiedenti aventi titolo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dagli interessati nel modulo “richiesta di pagamento”. In caso di richiesta da parte di 2 care leavers, l'accredito del contributo è disposto a favore di entrambi i richiedenti. Pertanto è a carico dei richiedenti verificare che il conto corrente indicato nella richiesta di pagamento sia idoneo a ricevere un accredito cointestato.

11.3 La prima quota semestrale è computata a partire dalla decorrenza del contratto di locazione.

11.4 La quota semestrale potrà essere decurtata, ridotta o compensata, nel caso in cui il giovane sia percettore della quota B dell'assegno di inclusione, o in caso di incremento del numero dei conduttori, così come disciplinato agli articoli 5.4 e 5.5 del bando.

Art. 12 –Moduli di domanda e di richiesta di pagamento del contributo

12.1 (*Modulo*). La domanda e la richiesta di pagamento del contributo devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente bando, senza apportarvi alcuna modifica; detti moduli sono anche scaricabili dal sito internet **www.giovanisi.it**.

12.2 (*Allegati*) La domanda deve essere presentata con i seguenti allegati:

- attestazione ISEE in corso di validità di ogni richiedente;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale (solo per i richiedenti non aventi la cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea);
- copia di un valido documento di identità di ciascun firmatario.

La richiesta di pagamento deve essere presentata con i seguenti allegati:

- copia del contratto di locazione stipulato e registrato all'Agenzia delle Entrate;
- copia di un valido documento di identità di ciascun firmatario.

Art. 13 – Modalità di trasmissione della domanda, della richiesta di pagamento e delle comunicazioni riguardanti gli obblighi a carico dei beneficiari (art.9).

13.1 (*Trasmissione*) La domanda può essere trasmessa solo in via telematica tramite casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC istituzionale della Regione Toscana **regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il campo oggetto deve riportare la dicitura: **Giovani Care Leavers - domanda contributo affitto**. In caso contrario l'istanza sarà considerata irricevibile.

La domanda e gli allegati devono essere inviati in formato pdf.

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC.

E' onere del richiedente verificare l'effettiva ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione regionale attraverso la notifica di cui sopra. L'assenza di tale ricevuta indica che la comunicazione non è stata ricevuta dai sistemi regionali. Il richiedente verifichi l'effettiva ricezione della domanda controllando l'arrivo della “ricevuta di avvenuta consegna” in caso di PEC.

I richiedenti sono invitati a inviare la domanda con congruo anticipo rispetto alla scadenza al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei canali di trasmissione che possa impedire la ricezione telematica¹³.

13.2 (*Firma*) La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e firmata da tutti i giovani richiedenti:

- con firma digitale intestata ai richiedenti;
- con firma autografa su carta in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione, successivamente scansionata e accompagnata da copia di un documento d'identità in corso di validità.

13.3 Le domande presentate oltre il termine perentorio di scadenza del 03/06/2025 sono inammissibili. Qualora, nel corso dell'istruttoria delle domande, gli uffici regionali richiedano documentati chiarimenti, gli interessati sono tenuti a produrli entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, pena l'inammissibilità della domanda o della richiesta di pagamento.

13.4 La richiesta di pagamento deve essere presentata dopo l'approvazione della graduatoria dai giovani ammessi a contributo e la sottoscrizione del contratto d'affitto, utilizzando esclusivamente il modulo "richiesta di pagamento" allegato al presente bando, senza apportarvi alcuna modifica. Detto modulo è altresì scaricabile dal sito internet www.giovanisi.it;

Per quanto riguarda la firma della "richiesta di pagamento" e la modalità di trasmissione valgono le disposizioni e le indicazioni di cui ai precedenti punti 13.1 e 13.2.

In caso di trasmissione per via telematica il campo oggetto deve riportare la dicitura: **Giovani Care Leavers - richiesta di pagamento.**

13.5 Non sono ammissibili a contributo le domande e le richieste di pagamento:

- non complete e prive degli allegati prescritti;
- presentate prima del 28-04-2025 e oltre il termine di scadenza del 03/06/2025 per la presentazione delle domande, mentre per le richieste di pagamento, oltre il termine di cui all'art. 8 punto 1 lettera a);
- riguardanti contratti di locazione sottoscritti prima del termine di scadenza, quest'ultimo compreso, per la presentazione delle domande.

13.6 Il richiedente deve indicare in modo esatto il domicilio digitale a cui vuole ricevere tutte le comunicazioni riferite al presente bando e comunicare tempestivamente l'eventuale cambio dello stesso, rispetto a quelli indicati in domanda e nella richiesta di pagamento.

13.7 L'Amministrazione, per le domande di contributo e le richieste di pagamento inviate per via telematica, non assume alcuna responsabilità per la mancata loro ricezione dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi di Regione Toscana, ma ai gestori PEC del richiedente o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al richiedente stesso;

Art. 14 - Controlli

14.1 Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione procede ad idonei controlli,

¹³ Ferma la particolare attenzione da prestare al rispetto della scadenza del termine, laddove la ricevuta di accettazione arrivi al richiedente entro il termine di scadenza, mentre la ricevuta di avvenuta consegna giunga successivamente, l'Amministrazione si riserva di valutare la fattispecie concreta e di accettare l'istanza nel caso in cui la discrasia temporale dipenda da motivi tecnici.

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci il Settore Politiche Abitative e Pnrr/Pnc provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

14.2 Con cadenza almeno annuale e comunque in tutti i casi per i quali se ne ravvisa l'esigenza, la Regione attiva procedimenti di controllo in ordine al rispetto di quanto stabilito dal presente bando. A tal fine si fa riferimento alle disposizioni e alle procedure in materia di controlli previste per gli interventi di edilizia residenziale agevolata (decreto dirigenziale n. 226 del 31/1/2011). I controlli sono effettuati fino al termine di scadenza della sesta ed ultima quota semestrale pagata.

14.3 Per lo svolgimento dei controlli gli uffici regionali si avvalgono delle informazioni derivanti da atti e documenti in possesso dell'Amministrazione regionale e delle ordinarie modalità di accesso a fonti informative di altre Amministrazioni pubbliche. Attraverso opportune raccordi operativi fra gli uffici preposti sono stabilite le forme di collaborazione col Comune competente volte alla reciproca consultazione e all'interscambio della documentazione e di ogni altro elemento informativo utile allo svolgimento dei controlli.

Art. 15 Trattamento dati personali

15.1 I dati personali dichiarati nella domanda, nella richiesta di pagamento e comunque in tutte le fasi del procedimento previste dal bando, ivi inclusi quelli relativi ai procedimenti giudiziari, sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 e dal D.lgs 30/06/2003, n. 193 e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione al bando e al raggiungimento delle finalità previste dalla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, così come modificata dalla l.r. 40/2024 articolo 118 sexies.

15.2 Il titolare del trattamento è Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze – PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

15.3 I dati dichiarati saranno utilizzati per le attività di controllo previste dal bando e per l'erogazione del contributo previsto. I dati dei soggetti ammessi al contributo saranno parzialmente pubblicati in forma pseudonimizzata sul portale www.giovanisi.it e sul BURT- parte IV <http://www.regione.toscana.it/burt>, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 ter della L.R. 23/2007, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale e sulle pagine di Amministrazione Trasparente della Giunta Regionale- sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" entro i limiti (numero di domanda, posizione in graduatoria, contributo assegnato) e per il tempo necessario a garantire la trasparenza nella gestione del procedimento (numero di domanda, posizione in graduatoria, contributo assegnato).

I dati in forma aggregata e anonima potranno essere utilizzati per eventuali ricerche e analisi per scopi statistici, e per la comunicazione pubblica e istituzionale della Regione Toscana.

15.4 I dati saranno trattati con modalità informatiche e cartacee e saranno poi conservati negli archivi elettronici e cartacei del Settore Politiche Abitative PNRR/PNC, presso gli Uffici del Settore Politiche abitative e Pnrr/Pnc della Direzione Urbanistica e Sostenibilità, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa per il tempo necessario. Gli incaricati al trattamento dei dati verranno nominati per scritto, fornendo le necessarie istruzioni. Si provvederà agli adempimenti richiesti dalla normativa sul trattamento dei dati anche mediante comunicazione al Garante, se dovuta.

15.5 Ogni soggetto partecipante ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dati (urp-dpo@regione.toscana.it). Ogni partecipante può inoltre presentare reclamo al RDP/DPO della Giunta Regionale o al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni richieste sul sito dell'Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it)

Art. 16 – Monitoraggio

Il monitoraggio in itinere sarà svolto almeno alla data di scadenza per la presentazione delle domande e in sede di approvazione della graduatoria dei richiedenti ammessi a contributo.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non specificato nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla legge regionale 65/10, così modificata con Lr. 40/2024 e dalla deliberazione Giunta regionale n. 1420 del 25-11-2024.

Art. 18 – Struttura referente ed informazioni

La struttura regionale competente è il Settore Politiche abitative e PNRR/PNC della Direzione Urbanistica e sostenibilità. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche abitative e PNRR/PNC Arch. Maurizio De Zordo, email: maurizio.dezordo@regione.toscana.it.

Per informazioni:

- **Settore Politiche Abitative e PNRR/PNC** ai seguenti contatti:
 - careleavers@regione.toscana.it
 - Tel. 055 4383936 - 055 4385865 - 055 4383876 - 055 4383402
- **www.giovanisi.it - info@giovanisi.it - numero verde 800 098 719**
- **URP** (ufficio relazioni con il pubblico) della Regione – Via di Novoli, 26 Firenze
Numero Verde - **800 860070** (da fisso) e 055-4385920 (da cellulare)
urp@regione.toscana.it



Regione Toscana

GIOVANISI